

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*", pubblicato nella G.U.R.S., n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.P. Reg.16 novembre 2018 n. 29 avente ad oggetto "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6 della legge regionale 15/5/2000 n°10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8", che regola l'organizzazione, le competenze, la composizione e il trattamento economico degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "*Legge di stabilità regionale 2026- 2028*", pubblicata nel S.O. alla G.U.R.S. 9 gennaio 2026 n. 2;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2,, recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028*", pubblicata nel S.O. alla G.U.R.S. 9 gennaio 2026 n. 2;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE" e in particolare gli articoli 27 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione" e 28, commi 2 e 4, recante "Responsabile del Trattamento";
- VISTO** il D. lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato nella G.U. n. 205 del 04 settembre 2018;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018, recante "Regolamento UE 2016/679 - Adozione delle prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali, di una procedura di risposta ad una violazione dei dati personali e di un

questionario di autovalutazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 16 maggio 2025 recante «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 - Designazione del Responsabile per la protezione dei dati»;

VISTO il D.P. n. 540 del 20 maggio 2025, con il quale la D. ssa Margherita Venezia, dirigente di 3^a fascia dell'Amministrazione regionale, è stata nominata “Responsabile della protezione dei dati” per la Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 in tema di “Regolamento UE 2016/679 - Adozione delle prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali, di una procedura di risposta ad una violazione dei dati personali e di un questionario di autovalutazione” prevede l'aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento a cura del Titolare del trattamento (art. 30 co. 1) e delle categorie di attività di trattamento a cura del Responsabile del trattamento (art. 30 co. 2) ogni volta che se ne presenti l'esigenza e comunque almeno ogni trimestre;

VISTO il D.P. 180/Area1/S.G. del 10 novembre 2025 con il quale, a seguito della revoca dell'Assessore regionale pro tempore e al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico- amministrative, il Presidente della Regione Siciliana ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la nota prot. 25862 del 10 novembre 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Assessore ad interim, ha comunicato l'intendimento di conferire alla dott.ssa Patrizia Valenti, Dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a decorrere dal 11/11/2025;

VISTA la nota prot. 6883/Gab del 17/11/2025, concernente la presa di servizio della dott.ssa Patrizia, che comunica l'avvenuto insediamento a far data dal 11/11/2025, nella funzione di Capo di Gabinetto presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO il D.A. 106/Gab del 28/11/2025 di costituzione dell'Ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

CONSIDERATO che l'articolo 6 comma 4 del summenzionato decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 29/2018, dispone che le assegnazioni agli uffici di diretta collaborazione ed i relativi incarichi, ivi compresi quelli conferiti al personale esterno all'amministrazione regionale, ferma restando la natura strettamente fiduciaria degli stessi, cessano di avere efficacia, fatta salva la possibilità di revoca anticipata, con il venir meno della preposizione del Presidente della Regione e degli Assessori e che pertanto è venuta meno, per effetto della cessazione dall'incarico, sono cessati gli effetti della nomina del precedente Capo di Gabinetto quale Responsabile del Trattamento dei dati per l'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

RAVVISATA la necessità di procedere, in applicazione della normativa vigente, di nominare un nuovo responsabile, individuandolo nell'attuale Capo di Gabinetto;

per le motivazioni sopra indicate

DECRETA

Art. 1 - Nomina

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell' Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, lo scrivente nella qualità di Titolare del trattamento, designa, come Responsabile del Trattamento dei dati per l'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Capo di Gabinetto pro-tempore Dott.ssa Patrizia Valenti.
3. Il Responsabile del Trattamento ha facoltà di designare sub-Responsabili del Trattamento, informandone il Titolare.
4. Il Responsabile del Trattamento effettua il trattamento dei dati di cui all'Allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, nei limiti e nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati.
5. La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del Titolare.

Art. 2 - Obblighi

1. Il Responsabile del Trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento.
2. Il Responsabile del Trattamento ha l'obbligo, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina dei Soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per incaricato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna ed esterna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati, sotto l'autorità diretta del Responsabile del Trattamento.
3. Il Responsabile del Trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
4. Il Responsabile del Trattamento è tenuto ad informare il Responsabile, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.
5. Il Responsabile del Trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 – Oneri e Responsabilità

1. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.
3. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
4. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione

predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.
6. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.
7. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.
8. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.
9. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.
10. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati Personali nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.
11. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Qualora un Responsabile del Trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ASSESSORE *ad interim*
SCHIFANI

RENATO
SCHIFANI

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2026.02.11
19:37:22 +01'00'